

REGOLAMENTO (CEE) N. 3487/92 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1992****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.